



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ART. 63, L.R. N. 5/2007 E S.M.I. ADOZIONE VARIANTE N. 32 AL P.R.G.C.

N. del. 2016/5

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Comune di Bertiole, lì 18 febbraio 2016

Il Responsabile
DOTT. MARIO BATTISTUTA

OGGETTO: ART. 63, L.R. N. 5/2007 E S.M.I. ADOZIONE VARIANTE N. 32 AL P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Bertiole è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) - Variante nr. 17 (Generale), approvata con D.G.R. nr. 1035 dd. 18.05.2006;
- che successivamente tale P.R.G.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali (dalla nr. 18 alla nr. 29), debitamente approvate e le varianti non sostanziali n. 30 e 31 adottate, intese a recepire particolari esigenze attinenti al recepimento di istanze promosse da privati;
- che con deliberazione del C.C. nr. 12 del 31.05.2013, immediatamente eseguibile, sono state approvate le Direttive per la formazione di una variante al vigente P.R.G.C.;

Vista la richiesta pervenuta il 12.02.2016 - prot. 1260/VI.01 con la quale il sig. VENERUZ Gianfranco ha presentato una richiesta di variazione alla zonizzazione, per la quale si rende necessario adottare una variante, e che la stessa prenderà il numero cronologico 32;

Richiamata deliberazione della Giunta Municipale nr. 66 del 29.07.2014 con la quale, tenuto conto che:

- in materia di pianificazione urbanistica e gestione del proprio territorio l'Ente Comune è l'unico ed esclusivo soggetto chiamato, attraverso i propri organi istituzionali, ad adottare ed approvare gli strumenti urbanistici e di settore che nel tempo si rendono necessari per una corretta gestione e programmazione delle attività umane, in relazione alla tutela dei valori ambientali/naturali/architettonici e paesaggistici presenti, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio ed in ottemperanza alla sovra ordinata legislazione/regolamentazione nazionale e regionale in materia;
- da tempo giungono ai Comuni, compreso il nostro, istanze di soggetti privati aventi ad oggetto la richiesta di variazioni azzonative (più raramente variazioni normative) agli strumenti urbanistici comunali, richieste volte a soddisfare esigenze particolari e puntuali;
- nella maggior parte dei casi, tali richieste sono motivate dall'oramai notevole lasso di tempo che intercorre tra la redazione delle varianti urbanistiche di iniziativa pubblica;
- i soggetti privati si rendono sempre disponibili nel sostenere i costi per la redazione delle varianti proposte;
- rimane valido il principio per il quale, in materia urbanistica, la motivazione deve essere quella del pubblico interesse ad assumere una variante, ancorché la stessa abbia origine da istanza di soggetti privati, nel senso che la sollecitazione dei privati è ipotizzabile in via propulsiva e ne deve essere attentamente valutata dall'Amministrazione Comunale la compatibilità con i principi informativi dello strumento urbanistico;
- ha fissato le direttive per poter aderire a tali richieste affinché possano essere fatte proprie dall'Amministrazione Comunale e portate in adozione/approvazione, in particolare:
 - le motivazioni primarie devono essere quelle del perseguimento dell'interesse pubblico, qualora coincidenti con gli interessi dei soggetti privati richiedenti;
 - le variazioni proposte devono essere conformi con il cd. "piano struttura" del PRGC vigente;
 - le variazioni proposte devono essere conformi con le direttive emanate con l'approvazione del PRGC e sue successive varianti;
 - tutti gli elaborati tecnici devono essere conformi alle vigenti leggi e regolamenti che regolano la materia;
 - tutte le spese relative alla redazione della/e variante/i, nessuna esclusa, devono essere poste a totale carico dei soggetti privati richiedenti;

Visto che in materia di pianificazione territoriale trova applicazione la L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. del 17.02.2016, immediatamente esecutiva, con la quale si dà atto che i contenuti della variante non hanno effetti significativi sull'ambiente e pertanto non si rende necessario avviare il procedimento di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;

Visti gli elaborati di variante redatti dall'arch. Fabiana BRUGNOLI di Torreato di Cividale (UD) così denominati:

- Relazione - Norme di Attuazione - Elaborati - Asseverazioni;
- Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Rilevato che nell'ambito territoriale della variante in argomento:

- non interessa direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico e culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte seconda e parte terza;
- non interessano e non hanno alcuna incidenza sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella;
- risultano compatibili con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 30.09.2013;
- non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della LR 27/88 come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 15/1992 in quanto già reso in sede di redazione dello strumento urbanistico generale e

nella variante 26, 27 e 28 (Parere Regione FVG - Dir. Centrale Ambiente Energia e politiche per la montagna con prot. 11082 del 23.03.2011 e con prot. 30551 del 25.09.2013);

- non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
 - a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
 - b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale, relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

Atteso che la variante di che trattasi:

- non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azzonative e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C., interessa aree site all'interno delle aree già edificate;
- non incide sulle componenti ambientali;
- non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Udito l'intervento introduttivo del Sindaco che illustra le finalità e i contenuti della presente variante;

Udito l'intervento del consigliere

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Presenti nr., Astenuti nr., Votanti nr.,
con voti favorevoli nr., contrari nr. (.....)
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di far integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse adottare la Variante 32 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 63, comma 5, della L.R. 23.02.2007, nr. 5 e s.m.i.;
- 2) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante adottata, redatti dall'arch. Fabiana BRUGNOLI di Torreano di Cividale (UD), così denominati:
 - Relazione - Norme di Attuazione - Elaborati - Asseverazioni;
 - Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 3) di dare atto che nell'ambito territoriale della variante in argomento:
 - non interessa direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico e culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza;

- non interessano e non hanno alcuna incidenza sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella;
- risultano compatibili con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 30.09.2013;
- non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della LR 27/88 come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/1992 in quanto già reso in sede di redazione dello strumento urbanistico generale e nella variante 26, 27 e 28 (Parere Regione FVG - Dir. Centrale Ambiente Energia e politiche per la montagna con prot. 11082 del 23.03.2011 e con prot. 30551 del 25.09.2013);
- non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
 - a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
 - b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale, relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

e pertanto:

- a) non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azionarie e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C., interessa aree site all'interno delle aree già edificate;
 - b) non incide sulle componenti ambientali;
 - c) non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d) non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
 - e) di fare proprie le indicazioni della Giunta Comunale impartite con deliberazione nr. 113 del 15.10.2015 relativamente all'avvio alla procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) della variante in oggetto, dando atto che la variante medesima non necessita di assoggettamento alla procedura di VAS;
- 4) di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, sarà depositata con i relativi elaborati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune eventuali osservazioni e/o opposizioni;
- 5) di incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Urbanistica Ambiente, ognuno per le proprie competenze, a sovrintendere agli adempimenti necessari all'approvazione della variante qui adottata.

CV/cv